ALLEGATO 1

COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI OTTAVIANO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

(approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del __/__/2022)

INDICE

ART. 1	**Oggetto e ambito di applicazione**	
ART. 2	**Competenza a promuovere o resistere alle liti**	
ART. 3	***Short list* degli Avvocati del Comune**	
ART. 4	**Requisiti per l'inserimento nella *Short list***	
ART. 5	**Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nella *Short list***	
ART. 6	**Modalità di affidamento degli incarichi legali**	
ART. 7	**Fissazione dei compensi per gli incarichi da patrocinare dinanzi al Giudice di Pace, civile , lavoristico fino a € 26.000,00**	
ART. 8	**Affidamento di incarichi per cause di valore indeterminabile o di valore compreso tra € 150.001,00 a € 260.000,00)**	
ART. 9	**Fissazione dei compensi per i giudizi amministrativi**	
ART. 10	**Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti alla *Short list***	
ART. 11	**Accettazione dell'incarico – Convenzione- Revoca dell'incarico e Rinuncia al mandato**	
ART. 12	**Cancellazione dall'elenco**	
ART. 13	**Registro degli incarichi**	
ART. 14	**Pubblicità**	
ART. 15	**Attività di consulenza e supporto tecnico agli uffici comunali**	
ART. 16	**Istituzione short-list per lo svolgimento di operazioni peritali**	
ART. 17	**Trattamento dei dati personali e tutela della privacy**	
ART. 18	**Norme di rinvio- Entrata in vigore e disciplina transitoria**	
All. A	**Tabella dei compensi degli avvocati**	

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, **oltre che nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui al nuovo Codice dei Contratti approvato con Dlgsvo n. 36/2023** stabilisce le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ottaviano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni vertenza, sia in sede stragiudiziale (procedure arbitrali e conciliazioni), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2 - Competenza a promuovere o resistere alle liti

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determinazione del Responsabile del Settore a cui è assegnato il Servizio Contenzioso, con il coinvolgimento del Responsabile di Settore cui afferisce la controversia *ratione materiae.*
2. Nella determinazione con cui si procede a nominare il professionista incaricato della vertenza in cui è parte il Comune di Ottaviano sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio.
3. Il mandato *ad litem* al legale dell'Ente è conferito e sottoscritto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, in qualità di rappresentante legale del Comune.

ART. 3 – *Short list* degli Avvocati del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale è istituita apposita *short list*, suddivisa in sezioni, aperta ai professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso secondo le modalità descritte nel presente articolo.
2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- **1° Sezione - CONTENZIOSO CIVILE – GIUDICE DI PACE**
  Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace.
- **2° Sezione - CONTENZIOSO CIVILE**
  Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale ordinario - Corte di Appello - Cassazione Civile.
- **3° Sezione – CONTENZIOSO PENALE**
  Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- **4° Sezione - CONTENZIOSO LAVORISTICO**
  Assistenza e patrocinio presso il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.
- **5° Sezione - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
  Assistenza e patrocinio presso: Tribunale Amministrativo Regionale – Consiglio di Stato – Corte di Cassazione.
- **6° Sezione – CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
  Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributaria Provinciale e Regionale.

3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, al fine di provvedere alla iscrizione degli Avvocati alla *Short list* comunale, pubblica un avviso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente. Attualmente non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla short-list.
4. L'iscrizione alla *Short list* avviene su richiesta del singolo professionista mediante la presentazione di apposita domanda, dalla quale devono risultare:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 4 a all'eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
b) dettagliato *curriculum* professionale, da cui risultino i rami di specializzazione;
c) espressa dichiarazione:
   - di conoscenza e di accettazione del presente regolamento e dei compensi da esso previsti;
   - di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune nelle materie corrispondenti alla/e Sezione/i indicata/e;
   - di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Ottaviano, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio e di rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
   - di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Ottaviano per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti e risultati idonei sono inseriti nella *Short list* in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nella *Short list* non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
6. La *Short list* può essere altresì utilizzata nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, ferma restando la libertà del dipendente di scegliere il proprio legale al di fuori dell'elenco. La scelta del professionista tra gli iscritti alla *Short list*, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
7. L'Amministrazione nel corso della formazione della *Short list*, o anche successivamente, ha il diritto di procedere alla verifica e al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione, pena l'esclusione o la cancellazione dalla *Short list* in caso di accertamento di false dichiarazioni.

ART. 4 - Requisiti per l'inserimento nella *Short list*

1. Possono essere inseriti nella *Short list* gli Avvocati che ne facciano richiesta in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa Nazionale Forense;**
- assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- titolarità di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- assenza, nei confronti propri, del coniuge e di parenti e/o affini fino al 2° grado, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 5 - Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nella *Short list*

1. L'individuazione del professionista da parte del Responsabile del Servizio Contenzioso avviene sulla base della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze, quali risultano dalla Sezione di iscrizione alla *Short list* e dal *curriculum* professionale;
b) foro di competenza della causa da affidare;
c) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti (o da conferire) aventi lo stesso oggetto;
d) rotazione tra i professionisti inseriti nella *Short list*;
e) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;

2. In riferimento all'assenza di conflitto di interesse di cui alla lettera e) del comma 1, al momento dell'accettazione dell'incarico il legale, con la sottoscrizione della convenzione, rilascia apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune per la durata del rapporto instaurato e di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente.

3. L'incarico non può essere affidato a professionisti:

- che abbiano in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi, pubblici o privati;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati in precedenza;
- che abbiano un contenzioso con il Comune.

4. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

5. L'incarico viene conferito per un solo grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva determinazione.

ART. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi legali.

1. **Per il conferimento degli incarichi legali, la scelta del professionista a cui affidare l'incarico (tra quelli iscritti nella short list) compete al Responsabile del Servizio Contenzioso nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.**
2. **Quanto ai compensi da riconoscere ai legali incaricati valgono le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento di seguito riportati.**

ART. 7 – Fissazione dei compensi per gli incarichi legali innanzi al Giudice di Pace , civile, lavoristico .

1. Per la quantificazione dei compensi da riconoscere ai professionisti incaricati della difesa e della rappresentanza del Comune di Ottaviano di valore fino a 26.000 euro, si fa riferimento alla giurisdizione ed al valore della causa, tenendo conto dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, prevedendo una forfettizzazione degli importi, come meglio specificato nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "A". **Gli importi riportati nella tabella sono comprensivi delle spese forfettarie nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA**

2. Per i contenziosi di valore superiore ad € 26.000,00 e fino ad € 150.000,00 il corrispettivo spettante al legale incaricato è quello previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm. quale tariffario minimo, comprensivo delle spese forfettarie al 15%, decurtato del 20%, oltre accessori nella misura di legge.

3. per le vertenze di valore pari o superiore ad € 150.000,00 o di valore indeterminabile valgono le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. Il legale è tenuto a presentare la parcella entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico. Il pagamento della prestazione professionale avviene a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ed eventuale documentazione comprovante le spese vive sostenute, quali marche da bollo e spese di notifica.
5. Nel caso in cui al professionista incaricato vengano affidate più vertenze, che concernano la medesima materia del contendere o materie connesse e/o collegate tra loro, al medesimo sarà attribuito un importo forfettizzato a titolo di spettanze professionali.
6. Per i ricorsi d'urgenza ex art. 700 e ss. c.p.c. e i relativi reclami sono riconosciuti gli importi previsti dall'allegata Tabella al presente Regolamento per l'Autorità giudiziaria competente secondo gli scaglioni di riferimento, decurtati del 20 %.
7. Per le azioni di recupero derivanti da sentenze di riconoscimento di spese processuali in favore del Comune di Ottaviano a conclusione del giudizio, è riconosciuto il compenso comprensivo degli accessori di cui al comma 1 del presente articolo, decurtato del 50 % in base agli scaglioni di riferimento del contenzioso civile, tenuto conto dell'Autorità Giudiziaria competente. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di concedere al professionista più incarichi, riconoscendo allo stesso un compenso di importo forfettizzato.

ART. 8 - Affidamento di incarichi per cause di valore indeterminabile o di valore compreso tra € 150.001,00 e € 260.000,00.

1. **Qualora il valore della causa sia di valore indeterminabile o compreso tra € 151.001,00 e € 260.000,00,** il Responsabile del Servizio Contenzioso, al fine di individuare l'Avvocato al quale conferire l'incarico, svolge un'indagine esplorativa all'interno della short list dedicata, contattando tre professionisti ritenuti idonei secondo i criteri di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 5 comma 1. Ai legali individuati viene richiesto, a mezzo pec e senza formalismi, un preventivo relativo alla causa da trattare, in ribasso rispetto alle tariffe "minime" previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, **comprensive delle spese forfettarie al 15%** , ridotte almeno del 20%. Nel caso in cui l'offerta presentata dai professionisti sia la medesima, è fatto ricorso ai criteri di cui all'art.5, secondo l'ordine di priorità ivi indicato.
2. Gli atti e la documentazione inerenti alla causa sono messi a disposizione dei legali selezionati ai sensi del comma precedente per almeno cinque giorni (tre nei casi urgenti) dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma 1. Entro 7 giorni (5 nei casi urgenti) dalla ricezione della richiesta da parte del Servizio Contenzioso, i legali interessati trasmettono al Comune il preventivo.
3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, presa visione dei preventivi, con propria determinazione affida l'incarico legale all'Avvocato che ha presentato le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente. Qualora nessuno dei legali invitati presenti il preventivo richiesto, ovvero quando, per motivi di estrema urgenza, non sia possibile attivare la procedura prevista dal presente articolo, il Responsabile del Servizio provvede ai sensi del precedente art. 5. In quest'ultimo caso il corrispettivo viene determinato sulla base delle tariffe "minime" *ex* D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oggetto di rideterminazione al ribasso pari al 25%, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica.

ART. 9 – **Fissazione dei compensi per i Giudizi Amministrativi**

1. Per il riconoscimento dei compensi professionali per i giudizi amministrativi di primo e di secondo grado – Tribunale Amministrativo Regionale e Consiglio di Stato – è fissato un importo forfettizzato, **comprensivo delle spese forfettarie nella misura del 15%** in ragione della materia da trattare, in deroga a quanto previsto dall'art.7 per gli scaglioni di riferimento del presente Regolamento, come meglio specificato nell'allegata Tabella.
2. Il Comune di Ottaviano, attesa la sua natura di ente esponenziale della comunità residente e come tale impegnato nel contrastare il fenomeno degli abusi edilizi, prevede un determinato

importo a titolo di spettanze professionali sia per il primo grado, sia per il secondo grado di giudizio, come meglio specificato nell'allegata Tabella, sganciato dal valore della controversia.

3. Ove mai il Responsabile del Servizio contenzioso ravvisi con il Responsabile del servizio ratione materiae un elevato grado di complessità delle vertenze correlate ai giudizi amministrativi per abusi edilizi e nelle altre ipotesi regolamentate, ivi comprese quelle residuali, può individuare il professionista all'interno della short-list dedicata, in deroga a quanto previsto dall'art.10, e stabilire un compenso forfettizzato rispetto a quanto previsto dall'allegata Tabella, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. Restano salve le disposizioni di cui all'art.10 del presente regolamento, nel caso in cui si valuti di procedere alla nomina di Avvocati non iscritti alla Short List per incarichi "di alta specializzazione", avuto riguardo alla materia oggetto del contendere e per il "particolare rilievo" che riveste la vertenza.

ART. 10 - Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti alla *Short list*

1. In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella *Short list*, in caso di prestazione professionale di alta specializzazione ovvero di giudizio di particolare rilievo per l'Ente. In ogni caso, per il conferimento dell'incarico, devono sussistere la presenza dei requisiti per l'inserimento nella *Short list* di cui all'art. 4 e l'assenza delle cause ostative previste dall'art 5, comma 4.
2. Si considerano *"di alta specializzazione"* le prestazioni professionali che, avuto riguardo alla materia oggetto del contendere, risultino di non comune complessità. Si considerano *"di particolare rilievo"* i giudizi di valore superiore a € 260.000,00.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, la valutazione circa la sussistenza nel caso concreto dei requisiti illustrati al comma 2 spetta al Responsabile del Servizio Contenzioso, sentito il Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae.*
4. I compensi da riconoscere ai professionisti nelle ipotesi regolamentate dal presente articolo sono da ricomprendersi nei valori minimi di cui al D.M. n°55/2014e ss.mm.ii. **comprensivi delle spese forfettizzate al 15%, oltre Iva e Cpa .**

ART. 11 – Accettazione dell'incarico – Convenzione. Revoca dell'incarico e Rinuncia al mandato.

1. Il professionista accetta l'incarico attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, ove sono disciplinati le modalità di espletamento dell'incarico e il relativo compenso nonché gli obblighi reciproci delle parti.
2. L'atto convenzionale, in particolare, dovrà espressamente contenere:
   - **a)** il compenso professionale, che viene determinato con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento;
   - **b)** l'obbligo in capo al legale incaricato:
     - **b.1)** di osservare il codice deontologico e, in particolare, di rispettare il segreto d'ufficio e di non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento del mandato, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
     - **b.2)** di prestare, senza compensi ulteriori, l'assistenza di carattere legale (comprensiva anche di eventuali pareri scritti) relativa alla questione dedotta in giudizio;
     - **b.3)** di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
     - **b.4)** di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque

per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

b.5) di redigere parere scritto in ordine all'opportunità e alla convenienza di accettare proposte di transazione giudiziale, pur restando nella discrezionalità dell'Amministrazione la decisione in merito all'atto transattivo;

b.6) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

c) la dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità relative all'incarico, con impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza delle stesse successivamente al conferimento del mandato.

3. In caso di transazione definita in pendenza di giudizio oppure nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio ovvero in tutti i casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, sarà corrisposto l'importo pattuito, adeguato proporzionalmente all'attività fino a quel momento espletata.
4. **Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico legale precedentemente conferito nei seguenti casi:**
   a. **Cancellazione dall'Albo degli avvocati e/o dall'elenco previsto dal presente regolamento;**
   b. **Accertata violazione da parte del legale incaricato delle norme del presente regolamento e/o degli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico;**
   c. **Insorgenza, successivamente all'assunzione dell'incarico, di situazioni di conflitto di interesse tra il legale e l'ente;**
   d. **In ogni altro caso ritenuto opportuno e/o necessario nell'interesse dell'ente.**
5. **Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico e al relativo mandato per giusta causa, da esercitare dandone comunicazione per iscritto con congruo anticipo e senza pregiudicare le ragioni ed il diritto di difesa dell'ente;**
6. **Sia in caso di revoca che di rinuncia all'incarico, il legale ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso maturato per l'attività espletata fino a quel momento.**

ART. 12 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dalla *Short list* viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Contenzioso per i professionisti che:
   - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
   - abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione alla *Short list*;
   - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
   - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
   - promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
   - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, conseguirà la segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.

ART. 13 - Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un *"Registro degli incarichi legali conferiti"* la cui tenuta è affidata al Servizio Contenzioso, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e le informazioni principali circa lo svolgimento dello stesso.

ART. 14 - Pubblicità

1. La *Short list* degli Avvocati del Comune è resa pubblica secondo quanto previsto dai regolamenti interni e, comunque, nelle forme ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

ART. 15 - Attività di consulenza e supporto tecnico agli uffici comunali

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in relazione all'affidamento degli incarichi legali, l'Amministrazione può appaltare servizi legali aventi ad oggetto l'assistenza e la consulenza legale (stragiudiziale) agli uffici e agli organi dell'Ente nelle materie e questioni da cui possano scaturire. Tale attività può sostanziarsi in un supporto giuridico completo all'Ente che, in via esemplificativa e non esaustiva, può prevedere redazione di pareri scritti, approfondimenti giuridici in ordine alle questioni sottoposte, esame e studio di pratiche, redazione di note, diffide, memorie, relazioni, istanze, predisposizione di schemi di accordi transattivi.
2. L'affidamento dei servizi di cui sopra viene perfezionato previo avviso pubblico diretto, in via preferenziale, a studi professionali di comprovata esperienza, che garantiscano competenze multidisciplinari.
3. L'affidamento del servizio regolamentato dal presente articolo può afferire anche ad un singolo incarico di consulenza mediante individuazione del professionista esperto nella short-list dedicata.

ART. 16 - Istituzione short-list per lo svolgimento di operazioni peritali

1. Presso l'Ente sono istituite 2 short-list per il reperimento di Consulenti Medico-Legali e Periti Assicurativi e/o Società di Consulenza Tecnica di fiducia.
2. L'attività di consulenza medico-legale consiste nell'accertamento della natura delle lesioni personali e la quantificazione degli eventuali danni riportati a seguito di sinistro. Le attività connesse alle perizie assicurative hanno ad oggetto la redazione di perizie tecniche per l'accertamento dell'entità dei danni subiti da mezzi e/o beni a seguito di sinistro.
3. Ai fini della iscrizione nella short-list dei consulenti medico legali è richiesto il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e l'abilitazione ed iscrizione all'Albo dei medici chirurghi. Invece, per accedere alla short-list dei periti assicurativi e/o Società di consulenza tecnica è richiesta l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi ex artt.157 e ss. del Codice delle Assicurazioni private presso Consap e, laddove trattasi di Società di consulenza tecnica, è richiesta in aggiunta l'iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio.
4. Gli incarichi in argomento vengono conferiti mediante provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Sarà altresì considerato quale criterio ai fini della individuazione il possesso di specifiche competenze tecniche, in ragione della particolarità dell'incarico professionale da eseguire.
5. Per la quantificazione dei compensi si rimanda a quanto stabilito nella tabella allegata al presente regolamento.

ART. 17 – Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

1. **Il conferimento dei dati personali richiesti in esecuzione del presente regolamento è obbligatorio.**
   Ai fini del procedimento di aggiornamento dell'elenco degli avvocati nonché ai fini della gestione del successivo eventuale incarico legale e degli ulteriori necessari adempimenti connessi e conseguenti.
   I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 2016 /679 (GDPR) secondo apposita informativa resa ai medesimi.
2. **Il legale si obbliga al rispetto e alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al suddetto regolamento comunitario in ordine alla riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.**

ART. 18- Norma di rinvio- Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. **Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare a suo tempo sottoscritto, fino a conclusione dei medesimi.**
2. **Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di Deontologia Forense.**
3. **Il presente regolamento entra in vigore decorsi n. 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.**

--- ALLEGATO A ---

TABELLA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI OTTAVIANO [1]
(contenziosi con valore fino a € 26.000,00)

CONTENZIOSO CIVILE - LAVORISTICO			
Giurisdizione	GIUDICE DI PACE		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 350,00	€ 700,00	€ 900,00
Giurisdizione	TRIBUNALE ORDINARIO		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Giurisdizione	CORTE DI APPELLO		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 1.800,00
Giurisdizione	CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	500,00	1.500,00	2.000,00

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO[2]	
Giurisdizione	TAR (per i giudizi in materia di illeciti edilizi)
Compenso	€ 900,00
Giurisdizione	TAR (per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 del D.Lgs n.104/2010)
Compenso	€ 800,00
Giurisdizione	TAR (per i ricorsi avverso il silenzio ex art. 117 del D.Lgs n.104/2010)
Compenso	€ 800,00
Giurisdizione	TAR (per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato)
Compenso	€ 800,00
Giurisdizione	TAR (i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza, il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato)
Compenso	€ 600,00
Giurisdizione	TAR (nelle ipotesi residuali e per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010)
Compenso	€ 1.300,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (per i giudizi in materia di illeciti edilizi)
Compenso	€ 1.100,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 del D.Lgs n.104/2010)
Compenso	€ 1.000,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (per i ricorsi avverso il silenzio ex art. 117 del D.Lgs n.104/2010)

[1] Tutti gli importi sono considerati al netto di IVA, CPA (come per legge) e spese generali al 15%, ove dovuti.

[2] Si veda l'art.9 del presente Regolamento

Compenso	€ 1.000,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato)
Compenso	€ 1.000,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza, il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato)
Compenso	€ 1.000,00
Giurisdizione	CONSIGLIO DI STATO (nelle ipotesi residuali e per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010)
Compenso	€ 1.500,00
Giurisdizione	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
Compenso	€ 2.500,00

CONTENZIOSO PENALE	
Giurisdizione	GIUDICE DI PACE
Compenso	€ 500,00
Giurisdizione	TRIBUNALE
Compenso	€ 900,00
Giurisdizione	CORTE DI APPELLO
Compenso	€ 1.100,00
Giurisdizione	CORTE DI CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI
Compenso	€ 2.000,00

CONTENZIOSO TRIBUTARIO			
Giurisdizione	COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 300,00	€ 400,00	€ 600,00
Giurisdizione	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE		
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 400,00	€ 600,00	€ 800,00

ESECUZIONI MOBILIARI			
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 150,00	€ 200,00	€ 300,00
ESECUZIONI PRESSO TERZI PER CONSEGNA E RILASCIO			
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 150,00	€ 300,00	€ 400,00
ESECUZIONI IMMOBILIARI			
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*
Compenso	€ 150,00	€ 200,00	€ 300,00
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE			
Valore causa	*Fino a € 1.100,00*	*Da € 1.101,00 a € 5.200,00*	*Da € 5.201,00 a € 26.000,00*

Compenso	**€ 150,00**	**€ 200,00**	**€ 300,00**

OPERAZIONI PERITALI	
Tipologia assistenza	**Valutazione del danno alla persona con relazione scritta**
Compenso	**€ 150,00**
Tipologia assistenza	**Valutazione del danno a cose con relazione scritta**
Compenso	**€ 100,00**
Tipologia assistenza	**Partecipazione alle operazioni peritali (CTP)**
Compenso	**€ 200,00**